

## **Posizione dell'ASG sull'estensione degli obblighi di diligenza in campo fiscale**

L'adozione dei nuovi obblighi di diligenza avrà la conseguenza di ampliare sensibilmente il campo di applicazione ed il contenuto materiale della legge sul riciclaggio di denaro. Pertanto la legge non avrà più semplicemente per oggetto la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Avrà purtroppo per scopo il tenere lontani dalla Svizzera fondi non dichiarati, nonché allontanare i fondi non dichiarati già presenti sul territorio. L'ASG rifiuta questo progetto per principio.

### **1. Mancanza di una strategia politica per la piazza finanziaria svizzera del futuro**

Gli obblighi di diligenza estesi ancorati nella legge dovrebbero far parte di una strategia che miri a creare una piazza finanziaria competitiva e conforme sotto il profilo fiscale. Purtroppo però, attualmente manca del tutto un concetto di strategia globale per la piazza finanziaria. Quest'ultimo è oramai in cantiere da anni. In passato, ogni presunta grande decisione presa su carta veniva sorpassata poco dopo da eventi concreti. Prima di discutere nel dettaglio degli obblighi di diligenza per l'intermediario finanziario, devono almeno essere determinate le fondamenta di una strategia per la piazza finanziaria svizzera. Già solo per questo motivo l'ASG rifiuta di fare considerazioni generali su questo progetto.

### **2. Mancanza di standard internazionali**

In generale, manca a livello internazionale uno standard sugli obblighi di diligenza in materia fiscale. Non esistono regole comparabili a livello internazionale e pertanto neppure alcuna esperienza in materia. La Svizzera praticherebbe una via solitaria con gli obblighi di diligenza estesi, le cui conseguenze per la piazza finanziaria sarebbero imprevedibili.

Soprattutto a nessuna di tutte le piazza finanziaria che fanno concorrenza alla Svizzera nel campo della gestione patrimoniale, verranno applicati tali standard. Nella realtà europea si sta rafforzando velocemente una controtendenza: lo scambio di informazioni all'interno dell' Europa; la preclusione o la concessione di vantaggi fiscali selettivi ai Paesi terzi (primi fra tutti gli USA).

Che la Svizzera prediliga la via solitaria nel campo degli obblighi di diligenza a livello fiscale è infondato. La Svizzera traduce in maniera esemplare gli standard internazionali dell'OCSE in materia fiscale. Con questo non c'è nient'altro da aggiungere. Non dobbiamo fare di più – certamente non delle regole che non sono neppure capite da organismi internazionali e Stati esteri e nemmeno verranno sostenute.

### **3. Mancanza di una realistica eseguibilità**

Con l'implementazione delle proposte del Dipartimento delle Finanze, gli intermediari finanziari svizzeri si troveranno a svolgere la funzione di poliziotti tributari internazionali, con compiti che non sono in grado di svolgere sin dall'inizio.

Ogni paese ha le proprie innumerevoli leggi in materia fiscale, le cui interpretazioni sono fortemente dinamiche da parte delle autorità e dei tribunali. Anche se un gestore patrimoniale indipendente o una banca di medie dimensioni volesse fornire assistenza alla clientela solo per un limitato numero di paesi, lo sforzo per sviluppare le conoscenze necessarie sarebbe ingestibile.

Sulla base di soli indizi o ipotesi generali, non si può determinare se un cliente è fiscalmente onesto nel mondo di oggi. Per condurre delle indagini serie in questo senso sarebbe necessario richiedere l'intervento di esperti nazionali per ogni paese in questione, il che comporterebbe degli elevati costi aggiuntivi (che alla fine si tramuterebbero in nuove spese o simili a carico di tutti i clienti). Prima di aver risposto a tutte le domande, le leggi fiscali in questione saranno già state nuovamente rivedute o la giovane clientela cosmopolita sarà già domiciliata in un altro Stato con altre leggi.

Quale indicazione per l'onestà fiscale, servono degli indizi stabiliti dal legislatore svizzero con valenza universale. Il concetto alla base di questa affermazione non è solo presuntuoso e arrogante, ma conduce altresì ad un'incertezza giuridica per quanto concerne la verifica della conformità fiscale dei patrimoni, sia per i potenziali nuovi clienti esteri, così come per i clienti esistenti. L'incertezza del diritto – in combinazione con un atteggiamento "ficcanaso" delle banche svizzere indotto dalla legge, arrecherebbe gravi danni alla piazza finanziaria svizzera. I clienti esteri, in particolare quelli fiscalmente onesti, a causa di questi "ficcanaso", verranno dissuasi dall'investire il proprio patrimonio in Svizzera e i clienti esistenti emigreranno da questo scenario. C'è un limite a ciò che il cliente vuole farsi offrire dal suo banchiere o dal gestore patrimoniale.

Le proposte del Dipartimento delle Finanze sarebbero fattibili solo nei confronti di quei clienti con una semplice relazione, domiciliati in paesi con ordinamenti giuridici stabili vicini alla Svizzera e con un patrimonio piuttosto esiguo, che non sono in grado di sostenere i costi di strutture fiscali internazionali. Per tutti gli altri clienti non è possibile far fronte ai problemi derivanti dalle proposte del Dipartimento delle Finanze. I clienti, soprattutto quelli fiscalmente onesti, non accetteranno l'offerta del pacchetto di misure previste dal Dipartimento delle Finanze e pertanto abbandoneranno o fuggiranno dalla piazza finanziaria svizzera.

### **4. L'approccio indifferenziato è nelle mani di dittatori e degli Stati corrotti**

L'evasione fiscale è il parente più prossimo della fuga dei capitali. La fuga dei capitali è spesso la preparazione di una fuga da persecuzioni fondate su motivi politici, etnici o religiosi. Negli ultimi

anni è aumentato il numero delle violazioni dei diritti dell'uomo da parte degli stati. Contrariamente alle speranze del mondo occidentale, i dittatori vengono velocemente sostituiti tramite un nuovo regime corrotto.

È da decenni ormai che la corsa per avere “qualche soldo” in un luogo sicuro del globo è per tanti residenti delle regioni instabili “una componente indispensabile della gestione prudente”. Questo anche se le limitazioni dei flussi di capitale - o della libertà personale di possesso di tali patrimoni esteri lo proibiscono. L'evasione fiscale viene pertanto presa in considerazione, ma non è lo scopo per un tale comportamento. La Svizzera e altri paesi classificati come stabili, quali gli USA e il Regno Unito, sono per tradizione dei depositi di piccoli e grandi patrimoni.

Secondo le proposte del Dipartimento delle Finanze, i nuovi obblighi di diligenza estesi avranno una valenza incondizionata nei confronti di tutti i clienti degli intermediari finanziari svizzeri. Da queste proposte non emerge una differenziazione per il titolare di patrimoni che vive in una dittatura, da cui è potenzialmente minacciato e che il capitale estero ha il solo scopo la propria sopravvivenza e assicurare la fuga dei propri congiunti.

A causa di questa mancanza di differenziazione si creerebbe una rottura con delle importanti tradizioni della piazza finanziaria svizzera. Un approccio indifferenziato danneggerebbe gravemente la reputazione della Svizzera quale Stato neutrale che si batte a favore dell'umanità e della giustizia. Sarebbe terribilmente un male se la Svizzera assumesse la reputazione a livello internazionale di sostenitrice effettiva dei dittatori e delle dittature, osservando queste norme tributarie emanate come criteri assoluti per l'accesso alla piazza finanziaria svizzera. Soprattutto dopo che la Svizzera e la sua piazza finanziaria sono riuscite a liberarsi, attraverso rigide leggi e cooperazioni internazionali, dalla cattiva fama di essere definite come custodi di fondi di potentati, non abbiamo bisogno di un altro “azzardo morale” di questo tipo.

A livello politico internazionale, si era già chiarito negli anni passati che la Svizzera non può alimentare l'evasione fiscale negli Stati costituzionali stabili e democratici. Per la sua attuazione sulla piazza finanziaria svizzera, è sufficiente implementare gli standard dell'OCSE per lo scambio di informazioni fiscali su richiesta.

## **5. Legge sul riciclaggio di denaro non è la giusta base legale**

La Legge sul riciclaggio di denaro non è la base giuridica adeguata per il recepimento degli obblighi di diligenza estesi, poiché questi ultimi hanno come obiettivo primario la conformità fiscale e non la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.